

PER EVITARE DI RICEVERE DOPO ANNI UNA CARTELLA ESATTORIALE

Succede che un cittadino, per malattia o lavoro o studio o turismo o altro, si allontani dalla propria residenza per tanti giorni o mesi e, nel frattempo arriva il postino o il messo comunale con una raccomandata o una notifica ma e lascia solo un foglietto che può anche cadere a terra oppure non ritirato per i suddetti motivi.

Il non ritirare la raccomandata o la notifica comporta che dopo anche dopo uno o più anni arrivi una cartella esattoriale o il sequestro dei soldi dal conto corrente.

Un esempio l'articolo

https://corrierefiorentino.corriere.it/notizie/cronaca/25_ottobre_23/secondo-l-inps-e-morto-e-per-riprenderli-i-soldi-delle-pensioni-versate-gli-prosciuga-il-conto-corrente-l-incredible-storia-di-f39d40af-860c-45f4-8e8a-cdd46fb37xlk.shtml

Pertanto, per evitare gli inconvenienti derivanti dall'irreperibilità del destinatario di una notifica cartacea il consiglio è quello di **dotarsi di una casella PEC e registrarla sull'INAD**, Indice Nazionale dei Domicili Digitali, per eleggere il proprio domicilio digitale. In questo modo le notificazioni verranno eseguite a mezzo posta elettronica certificata.

Ovviamente è necessario verificare periodicamente che la casella PEC sia funzionante e ricevente (non piena).

Di seguito il link per attivare il domicilio digitale

<https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home#1%2F%20home>

Molte volte il postino rimanda al mittente una corrispondenza e molte volte dipende da una serie di problemi che il destinatario può eliminare. Infatti, è interesse del destinatario delle corrispondenze facilitare il lavoro dei postini che, altrimenti, abbandonano la corrispondenza negli interstizi del portone, sotto lo stesso o, peggio, sullo scalino esterno.

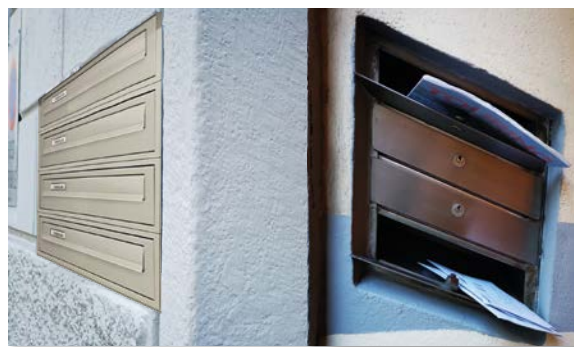
Senza contare che nella maggior parte dei casi rimandano al mittente la corrispondenza facendo sì che, alla prima spesa di spedizione, si aggiunga poi la seconda per ritirare i resi e quindi la terza per rinviare la corrispondenza.

Ecco un elenco dei problemi che abbiamo riscontrato e le soluzioni da adottare.

Un elenco di problemi e alcuni consigli

PROBLEMA: l'indirizzo è corretto ma il destinatario non ha la cassetta postale e nessuno ha risposto al suono del campanello.

CONSIGLIO: ponete all'esterno del portone la vostra buca per le corrispondenze. Se non è possibile costruirla nel modo tradizionale perché non c'è spazio all'interno dell'ingresso lato muro esterno, ecco nelle foto la soluzione: fatevi costruire da un fabbro un contenitore in inox facendo mettere le singole cassette una sopra l'altra in modo da ottimizzare lo spazio necessario nel muro e che consentano, come evidenziano le foto, a ciascuno di prendere la propria.



Cassetta postale a filo muro con apertura dal corridoio interno

PROBLEMA: l'indirizzo è corretto ma il destinatario non appare né sulla cassetta postale né sul campanello.

CONSIGLIO: ponete il vostro nome e cognome sia sul campanello sia sulla vostra buca per le corrispondenze.

Le norme per le cassette postali in un condominio



Cassetta postale da esterno con apertura esterna

Il recapito postale è effettuato in cassette accessibili al portalettere, installate dal destinatario a proprie spese, e le loro aperture devono consentire di introdurre le corrispondenze senza difficoltà.

Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d'impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso e collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o in luogo liberamente accessibile per il portalettere, salvi accordi particolari con l'ufficio postale di distribuzione. In sostanza, il portalettere dev'essere in grado di accedere alle cassette senza necessariamente essere costretto a bussare o accedere alla proprietà privata, protetta da un portone o un cancello tanto che quando nessuno gli aprisse, il portalettere è impossibilitato a consegnare la corrispondenza.

Inoltre, le cassette postali devono recare, ben visibile, il nome del destinatario perché, in assenza, la corrispondenza è restituita al mittente, ove individuabile. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e alle dimensioni dovranno provvedere ai necessari adattamenti, altrimenti se la consegna è difficoltosa il portalettere affigge un avviso di giacenza che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare. Tale avviso è affisso una sola volta.

In caso di acquisto e installazione, dunque, le cassette postali in condominio esse dovranno rispettare sia le disposizioni di legge che quelle di struttura dettate dall'Unione Europea UNI EN 13724 e sono considerate un "bene personale" del condomino. Pertanto, sull'installazione dovrà deliberare l'assemblea condominiale e il riparto delle spese è in parti uguali a carico delle singole unità immobiliari. Solo allorquando risultasse necessaria la sostituzione e/o una riparazione di una singola cassetta postale, la spesa è a carico del condomino a cui si riferisce.

PROBLEMA: l'indirizzo è incompleto essendoci scritto SNC al posto del numero civico.

CONSIGLIO: dipingete con la vernice un numero o un nome a fianco del portone e segnalatecelo.

PROBLEMA: l'indirizzo è incompleto perché c'è solo il numero civico mentre il complesso edilizio è composto da **scale** e/o **interni**.

CONSIGLIO: in questo caso, comunicate sempre il n. **scala** e/o **interno**.

PROBLEMA: non c'è il numero civico all'immobile.

CONSIGLIO: inoltrare domanda al Comune e chiedere se provvederanno loro all'apposizione del numero civico oppure è compito del richiedente che, una volta informato del numero assegnato, provvede a sue spese a mettere la placca esterna. Nel frattempo, scrivere fuori a pennarello e ben evidente il numero controllando che non sia già presente nella strada. In questo modo si rende possibile al postino di individuarlo per la consegna della corrispondenza.

Numerazione edifici

Occorre ricordare che i Comuni sono obbligati all'apposizione della numerazione civica nei fabbricati di qualsiasi genere e per gli accessi che immettono nelle abitazioni o negli ambienti destinati all'esercizio di attività imprenditoriali (per esempio: anche per un parcheggio a pagamento).

Infatti, il Comune ha l'obbligo di attribuire il nome alle aree di circolazione e assegnare i numeri civici agli accessi dei fabbricati (articoli 41- 42 del DPR 223/1989 - ISTAT Metodi e norme).

La Circolare del Ministero dell'Interno n. 10/1991 precisa che l'attribuzione del nome strada, con il Nuovo Ordinamento delle "Autonomie locali" non rientra negli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale dalla Legge 142/90 (articolo 32 secondo comma) ma è di competenza della Giunta Comunale.

Inoltre, da ricordare la CIRCOLARE del Ministero dei Trasporti, prot. n. 6916-6917/4600 del 16 settembre 1994.

La legge prevede che, all'interno del Comune, il servizio dell'onomastica e della numerazione sia di competenza dell'ufficio statistica o topografico o ecografico, o anagrafe. Nella maggior parte dei piccoli Comuni il servizio è attribuito all'ufficio anagrafe.

L'ufficio anagrafe in ogni caso è sempre il tenutario della copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento e deve riportare sullo stradario le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio comprese le opere pubbliche secondo le direttive impartite dall' I.S.T.A.T. (articolo 45 del DPR 223/1989).

La competenza spetta, come per la denominazione delle aree di circolazione, all'ufficio individuato dall'amministrazione comunale, fermo restando quanto dispone l'articolo 44 del D.P.R. n. 223/1989 e cioè, che, anche nel caso in cui gli adempimenti siano gestiti da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, tali uffici dovranno concordare con l'ufficio anagrafe ogni provvedimento in materia di denominazione di aree di circolazione o numerazione civica. La toponomastica e la numerazione civica sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 della Legge n.1228 del 24 dicembre 1954, dagli articoli 38, 39, 40, 41 42, 43, 44 e 45 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, dal Regio Decreto numero n. 1158 del 10 maggio 1923 convertito nella Legge n. 473 del 17 aprile 1925. Inoltre, sono disciplinate da una serie di Circolari del Ministero dell'Interno e Circolari I.S.T.A.T., fino poi alle ultime in occasione della preparazione dei censimenti del 2001, che dettano le norme di attuazione, a partire dal 1951, con le istruzioni riprese e definite nella pubblicazione n. 29, "Metodi e norme", serie B, anno 1992.